

AVVISO DI NOTIFICAZIONE DI RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AI CONTROINTERESSATI DELLA GRADUATORIA DEL PERSONALE A.T.A. – Profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo dell’Istituto Tecnico Industriale “L. COBIANCHI” di VERBANIA (VB) per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

nelle forme dell’art. 151 C.P.C.

SI INFORMA AI SENSI DELL’ART. 151 C.P.C. CHE

e’ stato proposto il seguente ricorso ex art. 414 C.p.c. davanti al TRIBUNALE DI VERBANIA (VB) in funzione di Giudice del Lavoro:

- 1) **NUMERO PROCEDIMENTO:** RG LAV. N. 208/2023
- 2) **AUTORITA’ GIUDIZIARIA:** TRIBUNALE DI VERBANIA – GIUDICE DEL LAVORO
- 3) **RICORRENTE:** PAGANO Marta n. a San Paolo del Brasile il 16/04/1986
- 4) **RESISTENTI:**
 - a) **MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DEL MERITO**
in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino in Via Arsenale;
 - b) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE- Settore Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola**
in persona del Dirigente pro tempore sedente in Verbania in C.so Cairoli n. 88;
 - c) **ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “L. COBIANCHI”**
sedente in Verbania (VB) in Piazza Martiri di Trarego n. 1
- 5) **CONTROINTERESSATI**
 - A) **in quanto componenti della graduatoria di III^ Fascia del Personale A.T.A. profilo di collaboratore scolastico** istituita presso l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “L. COBIANCHI” di VERBANIA (per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024) ricoprenti la posizione **da numero 1953 a numero 232** della graduatoria impugnata
 - B) **in quanto componenti della graduatoria di III^ Fascia del Personale A.T.A. profilo di assistente amministrativo** istituita presso l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “L. COBIANCHI” di VERBANIA (per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024) ricoprenti la posizione **da numero 977 a numero 171** della graduatoria impugnata
 - C) **e di assistente amministrativo**
- 6) **OGGETTO: IMPUGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA RICORRENTE NELLA MEDESIMA GRADUATORIA IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.**

IL TRIBUNALE DI VERBANIA, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, CON ORDINANZA DEL 19.05.2023:

- 1) **HA FISSATO L’UDIENZA PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO AVANTI A SE’ ALLA DATA DEL 28.11.2023 ore 10,50 presso il TRIBUNALE DI VERBANIA in VERBANIA C.so EUROPA n. 3 a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l’onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 C.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 86, 417 e 417 bis C.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.**

- 2) HA AUTORIZZATO A RICHIESTA DELLA RICORRENTE LA NOTIFICA DEL RICORSO E DELL'ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL MEDESIMO RICORSO AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

§§§

DI SEGUITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE IL TESTO DEL RICORSO DEPOSITATO NEL FASCICOLO RG. LAV 208/2023 TRIBUNALE DI VERBANIA – Giudice del Lavoro

**ON.LE TRIBUNALE di VERBANIA
In funzione di Giudice del Lavoro**

**RICORSO EX ART. 414 C.p.c.
CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI**

Ricorre

la Sig.ra **PAGANO Marta**, nata a San Paolo del Brasile (BRASILE) il 16.04.1986, residente in Verbania in C.so B. Cairoli n. 101, C.F.: PGNMRT86D56Z602J, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo MANZINI (C.F.: MNZMSM74M04L746D - fax: 0323505431 - pec: avv.massimomanzini@certificazioneposta.it) presso il cui Studio in Verbania P.zza Pedroni n. 11 è elett.te domiciliata giusta procura in calce al presente ricorso (ALL. 1 PAGANO Marta Procura alle liti.pdf)

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore;
 - 2) Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Verbania in C.so B. Cairoli n. 88;
 - 3) I.T.I.S. “L. COBIANCHI” sedente in Verbania in P.zza Martiri di Trarego n. 1, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore,
- tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Torino, con sede in Torino, Via Arsenale n. 1, presso il domicilio digitale: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

- RESISTENTI -

NONCHE' CONTRO

quali eventuali **CONTROINTERESSATI** i soggetti inseriti nella terza fascia di istituto delle graduatorie del personale A.T.A. – profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo, pubblicate dall'I.t.i.s. “L. COBIANCHI” di Verbania, ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione nella graduatoria del personale ATA, profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo, del maggiore punteggio dovuto all'effettuazione del servizio civile.

§§§

- 1) La ricorrente ha conseguito nell'a.s. 2007/2008 il Diploma di Scuola Secondaria Superiore di Dirigente di Comunità (ALL. 2 Diploma Scuola Secondaria Superiore.pdf) e nel periodo 01.10.2008-30.09.2009 l'attestato di avvenuto espletamento del Servizio Civile presso il Comune di Omegna (ALL. 3 Attestato Servizio Civile.pdf);
- 2) in data 26.03.20221 presentava domanda di inserimento nella graduatoria di III Fascia del personale A.T.A., relativamente ai profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo presso l' I.T.I.S."L. COBIANCHI" di Verbania (ALL. 4 Domanda inserimento graduatoria.pdf);
- 3) all'esito della domanda presentata la ricorrente veniva iscritta nella graduatoria in oggetto. Attualmente la ricorrente ha conseguito il seguente punteggio a) nel profilo di collaboratrice scolastica 7,40 punti (ALL. 5 Punteggio ATA collaboratore scolastico.pdf); b) nel profilo di Assistente Amministrativo 10,20 punti (ALL. 6 Punteggio ATA Assistente amministrativo.pdf);
- 4) all'esito dell'inserimento in graduatoria, il servizio civile prestato dalla ricorrente veniva riconosciuto con l'assegnazione un punteggio di 0,60 punti (ALL. 7 Attestazione punteggio servizio civile.pdf);
- 5) il punteggio assegnato alla ricorrente è errato in quanto la ricorrente avrebbe dovuto ottenere 6 punti in ragione d'anno (anziché 0,60) per il servizio civile espletato dal 01.10.2008 al 30.09.2009, che è considerato del tutto equipollente al servizio di leva;
- 6) con lettera Racc.ta a mezzo pec del 16.03.2023 dello scrivente difensore (ALL. 8 Lettera 16.03.2023 a Ufficio Scolastico Provinciale.pdf), indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Verbania nell'interesse della Sig.ra PAGANO Marta, veniva formalmente richiesto l'adeguamento del punteggio riconosciuto alla ricorrente per il servizio civile svolto, con il conseguente conferimento di 5 punti relativamente a ciascuno dei due profili (collaboratore scolastico e assistente amministrativo) per i quali la ricorrente era ed è inserita nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A.;
- 7) l'ufficio Scolastico Provinciale di Verbania comunicava di aver trasmesso in data 29.03.2023 all'I.T.I.S. "L. COBIANCHI" di Verbania la domanda della ricorrente, per le determinazioni di propria competenza e l'I.T.I.S "L. COBIANCHI" di Verbania con lettera a mezzo pec del 10 Maggio 2023 rigettava la domanda di aggiornamento del punteggio confermando pertanto il punteggio precedentemente assegnato alla ricorrente (ALL. 9 Lettera 10.05.2023 ITIS COBIANCHI.pdf);
- 8) la valutazione del servizio civile adottata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e in ogni caso dall'Istituto Scolastico, non appare corretta e, pertanto, lede i diritti soggettivi della ricorrente che agisce in giudizio al fine di conseguire il legittimo punteggio con la corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del giudice ordinario

Pare opportuno, preliminarmente, svolgere alcune considerazioni in merito alla sussistenza della giurisdizione del Giudice del Lavoro, nel decidere la presente controversia. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto all'iscrizione nelle stesse, ai sensi del D. lgs. n.16 Aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario dal momento che si controverte in materia di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (sul punto Cass. Civ. Sez. Unite ordinanza n. 16756 del 23.07.2014 - Cass. Civ. Sez. Unite n.

3032/2011). La controversia oggetto del presente giudizio non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come peraltro reiteratamente evidenziato dai giudici di legittimità (Sul punto Cass. Sez. Unite civili, ordinanza 9 Dicembre 2019 n. 32112 – Cassazione, Sez., Unite, sentenza 3-21 Maggio 2014 n. 11229). Nella vicenda in oggetto, la domanda giurisdizionale è specificamente finalizzata all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto – sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo,, non certo all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale che, viceversa, determinerebbe i presupposti per il riconoscimento della giurisdizione del Giudice amministrativo. Per quanto sopra argomentato, la dispiegata domanda giudiziale rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

2) Violazione dell'art. 569, comma 3 del D. lgs. n. 297/1994 – violazione dell'art. 52, comma 2 della Costituzione – violazione dell'art. 1, comma 2 del D. lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato A "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", nelle AVVERTENZE al punto "A" dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale A.T.A. in esame, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomi vale 0,60 punti per anno, mentre il servizio militare di leva prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.

La disciplina posta dal D.M. n. 50/2021 in commento deve essere disapplicata in quanto palesemente in contrasto con la normativa primaria posta:

- a) all'art. 52 della Costituzione secondo il quale: "Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici";
- b) all'art. 485 comma 7 del D. lgs. n. 297/1994 (Testo Unico in materia di istruzione) che stabilisce che per il personale docente "***il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti***";
- c) dall'art. 569 comma 3 del D. lgs. n. 297/1994 per il personale A.T.A. "***il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti***";
- d) dall'art. 2050 del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) che, riguardando la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici dispone che "***i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici***" e al comma 2 che "***ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro***".

Sull'interpretazione delle presenti disposizioni si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5679/2020 nella quale la Suprema Corte non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe solo i concorsi e non anche le graduatorie ad esaurimento: al contrario, anche le graduatorie ad esaurimento per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione sono selezione in senso lato concorsuali e, pertanto, non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale dettata dalla legge.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, come il comma 2 non si ponga in contrasto con il comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione nel senso che i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti totalmente illogica - non comprendendosi le ragioni per le quali il comma 1 si esprimerebbe sancendo un principio di ampia portata svuotato poi di contenuto dal comma 2 - ma anche in contrasto con la previsione dell'art. 52, comma 2 della Costituzione secondo il quale chi sia chiamato a svolgere un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione non debba essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali e selettivi.

Dunque la Corte di Cassazione ha concluso affermando nell'ordinanza n. 5679 del 02.03.2020 che "Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio E IL SERVIZIO CIVILE AD ESSO EQUIPARATO deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D. lgs. n. 66/2010" e che "il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 cit.) in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, 1° comma Codice Ordinamento Militare), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente". Tale orientamento è stato confermato nelle successive pronunce della Suprema Corte (Cass. 31.05.2021 n. 15127 - Cass. 03.06.2021 n. 15467 - Cass. 29.12.2021). Le pronunce richiamate riguardano il personale docente ma i medesimi principi devono essere estesi al personale A.T.A. in ragione dell'art. 569, comma 3 del D. lgs. n. 297/1994 di identico contenuto.

Né può ritenersi che valga ad escludere l'illegittimità del D.m. 03.03.2021 n. 50 la previsione in esso contenuta della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego e ciò in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio (0,60 punti) ben inferiore a quello di 6 punti attribuito per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego. Laddove il principio desumibile dalle pronunce della Corte di Cassazione richiamate è quello della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie già affermato dalla giurisprudenza lavoristica seppur di primo grado (Tribunale di Roma, n. 10026 del 30.11.2021).

Ad avviso della ricorrente, pertanto, sulla base dei principi rinvenibili ex art. 485 comma 7 del D. lgs. 297/1994, ex art. 569 comma 3 del D. lgs. 297/1994 per il personale A.T.A., e ex art. 2050 del D. lgs. n. 66/2010 e ex art. 52 Cost. devono essere disapplicate in quanto illegittime le previsioni di rango secondario di cui al D.M. n. 50 del 03.03.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.03.2021 nella parte in cui esse prevedono la valutazione con il conferimento dell'integrale

punteggio di 6 punti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro.

La ricorrente, a proprio sommosso avviso, ha diritto al riconoscimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale A.T.A. della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nelle quali è inserito (I.T.I.S. "L. COBIANCHI di Verbania) dell'integrale punteggio di 6 punti (invece di 0,60) per ogni anno di servizio civile volontario prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ovvero di 0,50 punti, invece di 0,05 per ogni mese di servizio civile o frazione superiore ai 15 giorni.

Per quanto concerne il punteggio complessivo richiesto va osservato come dalla documentazione in atti si evinca che la ricorrente abbia prestato il servizio civile volontario per 1 anno pieno - precisamente dal 01.10.2008 al 30.09.2009 presso il Comune di Omegna, tal che ella ha diritto al riconoscimento di un punteggio pieno di 6 punti, rectius 5,40 punti aggiuntivi, con conseguente rideterminazione del punteggio di collaboratrice scolastica in punti 12,80 (7,40+5,40) e del punteggio di assistente amministrativo in punti 15,60 (10,20+5,40).

§§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.p.c.

Con specifico riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per ragioni di celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie di istituto pubblicate dall'IT.I.S. "L. COBIANCHI" qualsiasi indicazione di residenza degli altri soggetti inseriti in graduatoria, sussistano i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 C.p.c. derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 C.p.c., mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'IT.I.S. "L. COBIANCHI" di Verbania. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrà essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano, all'interno delle predette graduatorie di III fascia del personale A.T.A., in una posizione migliore di rispetto alla ricorrente. Si rileva altresì che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e che, in ogni caso, il Consiglio di Stato - sent. 106 del 19.02.1990 - la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere costante visione della Gazzetta Ufficiale. Al contrario il sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e quello dell'Istituto Tecnico Industriale "L. COBIANCHI" di Verbania al quale le graduatorie in questione afferiscono, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi esso costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale oltre che lo strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Ne consegue come tale mezzo appaia idoneo per le finalità che qui interessano posto che "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151

C.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte devono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Così Cass. Civ. Sez. VI, n. 23919 dell'11.10.2017).

Tutto ciò premesso e ritenuto l'odierna ricorrente

FA ISTANZA

affinché l'III.mo Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti, quanto ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 C.p.c. , ossia mediante la

pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Istituto Tecnico Industriale "L. COBIANCHI" di Verbania.

§§§

Tutto ciò premesso e ritenuto la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa

CHIEDE

che questo Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,

- A) IN VIA PRELIMINARE qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 151 C.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Istituto Tecnico Industriale "L. COBIANCHI" di Verbania;**
- B) NEL MERITO per i motivi dedotti in narrativa riconoscere per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente il giusto punteggio pari a 6 punti totali per il servizio civile prestatore per la durata di un anno presso il Comune di Omegna come da attestazione prodotta in atti, riconoscendo e rideterminando conseguentemente il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A.:**
- 1) quanto al profilo di collaboratore scolastico in punti 12,80, a seguito del riconoscimento di ulteriori punti 5,40 dovuti per l'avvenuto espletamento del servizio civile per un anno intero;**
 - 2) quanto al profilo di assistente amministrativo in punti 15,60, a seguito del riconoscimento di ulteriori punti 5,40 dovuti per l'avvenuto espletamento del servizio civile per un anno intero.**

In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..

Si producono:

- 1) Procura alle liti;
- 2) diploma di scuola secondaria superiore conseguito dalla ricorrente nell'a. S. 2007/2008;
- 3) attestato di avvenuto espletamento del Servizio Civile Volontario presso il Comune di Omegna (VB) dal 01.10.2008 al 30.09.2009;
- 4) domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della formazione delle graduatorie per il triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 del personale A.T.A. di III fascia presso l'I.T.I.S. "L. COBIANCHI" di Verbania;
- 5) attestazione punteggio complessivo profilo collaboratore scolastico;
- 6) attestazione punteggio complessivo profilo assistente amministrativo;
- 7) attestazione riconoscimento punti 0,60 per l'espletamento del servizio civile;
- 8) lettera racc.ta del 16.03.2023 dell'Avv. Massimo Manzini all'Ufficio Scolastico Provinciale di Verbania;
- 9) lettera dell'I.T.I.S. "L. COBIANCHI" di Verbania del 10.05.2023.

Il sottoscritto Avv. Massimo MANZINI ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Verbania, 27 Maggio 2023

Avv. Massimo MANZINI